



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto l'art. 13 del predetto decreto, e in particolare il comma 2, che prevede che il comitato, distinto organo di cui all'art. 15, comma 3, della citata legge 7 agosto 1997, n. 266, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo, adotta le necessarie disposizioni operative e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193, recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Tenuto conto che il predetto decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,



convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, oltre a definire la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia;

Visto il decreto del Direttore Generale per l'Incentivazione delle attività imprenditoriali del 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio Centrale del Bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello Sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la nota n. 14893 del 24 ottobre 2012, con la quale MedioCredito Centrale S.p.A. ha trasmesso al Ministero le disposizioni operative per la concessione delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrate e modificate in attuazione di quanto previsto al predetto articolo 39 commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge n. 201/2011, adottate nella seduta del 18 ottobre 2012 dal comitato di amministrazione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA:

Art. 1

(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia)



1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nella seduta del 18 ottobre 2012.
2. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riportato il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
3. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato il testo dei criteri di valutazione economico – finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, approvati dal Comitato di cui al comma 1 nella medesima seduta del 18 ottobre 2012.

Art. 2
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 novembre 2012

IL MINISTRO
Firmato Passera